

Novità Privacy in PlusPlus24 Diritto

LINK: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-04-23/novita-privacy-plusplus24-diritto-105555.php



Novità Privacy in PlusPlus24 Diritto Avv. Eleonora Caravà - Studio Legale R&P Legal, Associate | 23/04/2018 09:38 Invia articolo per email Privacy e cyber security, la nuova sezione de " I Consigli della Redazione " di PlusPlus 24 Diritto, costituita dalle ricerche realizzate in vista dell'imminente entrata in vigore del GDPR (Regolamento UE 679/2016 - entrata in vigore 25 maggio 2018) ed al prossimo termine per il recepimento della Direttiva NIS (Direttiva UE 1148/2016 - termine 09 maggio 2018) . Consultazione riservata agli abbonati di Plusplus24 Diritto - clicca qui *** Avv. Eleonora Caravà - Studio Legale R&P Legal , Associate INTRODUZIONE AL GDPR Scheda sintetica tratta da "Privacy, la nuova disciplina europea" febbraio 2018 DOPO UNA DIRETTIVA ARRIVA UN REGOLAMENTO Nonostante la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 (la "Direttiva madre") abbia avviato il processo di armonizzazione della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche (gli "Interessati") rispetto alle attività di trattamento (il "Trattamento") dei loro dati personali (i "Dati personali"), il Regolamento (Ue) 2016/679 (il "Regolamento" o "Gdpr") è diretto a fornire un quadro giuridico più solido e coerente, garantendo così certezza giuridica sia per gli Interessati i cui Dati personali sono trattati che per le imprese e la pubblica amministrazione (la "Pubblica amministrazione" o "Pa") che trattano Dati personali. Il legislatore europeo ha deciso di adottare un regolamento per assicurare omogeneità ed evitare la frammentazione della normativa privacy nei vari Stati membri, come è, invece, accaduto con la Direttiva madre. Il Gdpr, essendo un regolamento, è un atto tipico del diritto dell'Unione europea (si veda articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "Tfue"), è obbligatorio e vincolante in tutti i suoi elementi e si applica direttamente a tutte le persone, fisiche e giuridiche, che si trovano in Europa (ha, cioè, efficacia erga omnes). A differenza della Direttiva madre, il Gdpr non necessita, salvo espressa previsione, di un atto (legislativo o regolamentare) interno - vale a dire, del singolo Stato membro - che lo recepisca al fine di farlo confluire nelle fonti dell'ordinamento giuridico nazionale. Il Gdpr è, dunque, direttamente applicabile in Italia ed è azionabile dinanzi all'Autorità garante per la protezione dei dati personali (il "Garante") e/o ai giudici nazionali. ENTRATA IN VIGORE DEL GDPR II Gdpr è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (Guue) L 119 del 4 maggio 2016 e, ai sensi dell'articolo 99 del Gdpr, è entrato in vigore il 25 maggio 2016. Per consentire ad ogni Stato membro di adeguare il proprio ordinamento giuridico al nuovo assetto normativo imposto dal Gdpr, il legislatore europeo ha concesso una finestra di due anni per l'applicazione del Gdpr. Pertanto, il Gdpr si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018. Sempre a decorrere dal 25 maggio 2018, il Regolamento abrogherà la Direttiva madre. Ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, del Gdpr, tutte le volte che ci sarà un riferimento normativo (anche nell'ambito degli ordinamenti nazionali) alla Direttiva madre o al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della Direttiva madre (il "Gruppo di lavoro ex Articolo 29" o "Gla29"), questo si intenderà fatto, rispettivamente, al Gdpr e al Comitato europeo per la protezione dei Dati istituito dal Regolamento. IL GDPR IN ITALIA II 17 ottobre 2017 il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge di delegazione europea 20162017 (A.C. 4620) che, allo stato, consta di 15 articoli, prevede il recepimento di numerose direttive europee e contiene le deleghe legislative per l'adeguamento della normativa nazionale a 8



regolamenti europei, tra cui anche il Gdpr. Il 25 ottobre 2017 il Parlamento italiano ha emanato la legge 25 ottobre 2017, n. 163, pubblicata in Guri 6 novembre 2017, n. 259 (la "Legge 63/2017"), il cui articolo 13 prevede che il Governo adotti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge 163/2017, previo parere del Garante, uno o più decreti legislativi "al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento". Con l'adequamento dell'ordinamento legislativo italiano al Gdpr, si assisterà a: l'abrogazione espressa delle disposizioni del DIgs 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (il "Codice privacy") incompatibili con le disposizioni del Gdpr; - la modifica del Codice privacy limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Gdpr; - il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia privacy con le disposizioni recate dal Regolamento; la previsione, ove opportuno, del ricorso a specifici provvedimenti attuativi ed integrativi del Garante nell'ambito e per le finalità previsti dal Gdpr; - l'adequamento, nell'ambito delle modifiche al Codice privacy, del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del Regolamento. IL FENOMENO BREXIT Con riferimento al fenomeno Brexit, si è determinato un problema in termini di applicabilità della normativa europea, ivi incluso il Gdpr, nel Regno Unito. Sul punto si è espresso il Governo britannico che, nel giugno 2017, ha manifestato l'intenzione di voler includere il Gdpr tra le fonti dell'ordinamento giuridico nazionale, anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Dopo il recesso dall'Unione (ex articolo 50 del Trattato sull'Unione euroepea che stabilisce la procedura applicabile nei confronti dello Stato membro che desidera abbandonare l'Europa), il legislatore britannico apporterà delle modifiche per meglio adattare il Gdpr all'ordinamento nazionale (ad esempio, cambierà il ruolo dell'attuale autorità garante britannica (Ico)). AMBITO DI APPLICAZIONE DEL GDPR OGGETTO E FINALITÀ Ai sensi dell'articolo 1 del Gdpr è previsto, in linea con quanto già accadeva con la Direttiva madre, che il Regolamento si applichi solamente agli Interessati, che sono persone fisiche, e non alle persone giuridiche. Il Gdpr protegge i diritti e le libertà fondamentali degli Interessati, primi fra tutti il diritto alla protezione dei Dati personali. Inoltre, il considerando 14 del Gdpr precisa che il Regolamento tutela le persone fisiche indipendentemente dalla loro nazionalità o residenza. In altri termini, gli Interessati vengono tutelati dal Gdpr per il solo fatto che i loro Dati personali vengono trattati nello svolgimento di un'attività commerciale o professionale del Titolare. Quando il Trattamento dei Dati personali ha carattere personale o domestico, il Gdpr non si applica. APPLICAZIONE MATERIALE DEL REGOLAMENTO Il Gdpr si applica ai Trattamenti di Dati personali effettuati tramite strumenti automatizzati e non. L'articolo 2, paragrafo 2, del Gdpr esclude che il Regolamento si applichi quando il Trattamento: - non ricade nell'ambito dell'applicazione del diritto dell'Unione; - è effettuato dallo Stato membro in virtù delle disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune previste dal Tue; - è effettuato per finalità personali o domestiche e quindi, non connesse ad attività commerciale o professionale; e - è svolto da autorità pubbliche per finalità di sicurezza pubblica e prevenzione dei reati. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE L'ambito di applicazione territoriale del Gdpr è stato notevolmente esteso. Pertanto, molte imprese stabilite fuori dal territorio dell'Unione, che trattano Dati personali di Interessati che sono in Europa, dovranno conformarsi alle disposizioni del Regolamento e dovranno designare, mediante mandato scritto, un rappresentante che agisca per conto del Titolare o del responsabile del Trattamento (il "Responsabile") con riguardo agli obblighi derivanti dal Regolamento. Ai sensi del considerando 22 e dell'articolo 3, paragrafo 1, del Gdpr, il Regolamento si applica a tutti i Trattamenti effettuati da Titolari e/o Responsabili stabiliti sì in Europa (aventi cioè un'organizzazione stabile che svolga effettivamente il Trattamento), ma indipendentemente dal fatto che il Trattamento sia effettuato nell'Unione (cioè, i Dati personali non sono "fisicamente" trattati nel territorio dell'Unione). Il Gdpr si applica anche ai Titolari e/o Responsabili non stabiliti in Europa che trattano i Dati personali degli Interessati che si trovano in Europa quando il Trattamento è connesso all'offerta di beni e servizi a tali Interessati o riguarda il monitoraggio del loro comportamento, che si verifica nell'Unione. Il Regolamento si applica anche a Titolari e/o Responsabili non



stabiliti in Europa, ma che hanno sede in un luogo ove si applica la legge di uno Stato membro dell'Unione in virtù del diritto internazionale pubblico (ad esempio, una rappresentanza diplomatica o consolare). IL RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE E/O RAPPRESENTANTE NON STABILITO IN EUROPA Se il Gdpr si applica ad un Titolare e/o Responsabile stabilito al di fuori del territorio europeo, il Titolare e/o Responsabile sono obbligati, ai sensi dell'articolo 27 del Gdpr, a nominare un rappresentante in Europa. Quando il Titolare e/o Responsabile non è stabilito in Europa, ma tratta Dati personali per offrire beni e servizi agli Interessati o per monitorarne il comportamento, allora il Titolare e/o Responsabile designa con atto scritto un rappresentante. Quest'ultimo deve essere dello Stato membro ove si trovano gli Interessati, i cui Dati personali sono trattati. Suggerimento: per capire se un Trattamento sia assimilabile al monitoraggio del comportamento dell'Interessato, va verificato se questo è tracciato o profilato su Internet. L'articolo 27, paragrafo 2, del Gdpr esenta Titolare e/o Responsabile dal nominare un rappresentante se il Trattamento: è occasionale; - non avviene su larga scala e non ha ad oggetto: - Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altra genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati o associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, polito o sindacale, nonché i Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (i "Dati sensibili"); - Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) (i "Dati giudiziari"); - non mette a rischio i diritti e/o le libertà fondamentali degli Interessati. Il rappresentante è il "punto di contatto" tra il Titolare e/o Responsabile non stabilito in Europa e le autorità nazionali di controllo ("Anc") e/o gli Interessati. SUGGERIMENTI I grandi gruppi multinazionali dovrebbero individuare quali, tra le società del gruppo che monitorano, tracciano o prendono di mira gli Interessati che si trovano nell'Unione, non sono stabilite in Europa. I grandi gruppi imprenditoriali dovrebbero considerare se le società che sono stabilite fuori dal territorio dell'Unione necessitano di un rappresentante o se possono beneficiare dell'esenzione. Nel caso vada nominato un rappresentante, i Titolari e/o Responsabili stabiliti fuori dell'Unione devono accertarsi di designare il "giusto" rappresentante, vale a dire nominare quello che si trova nello Stato membro in cui risiede l'Interessato e che la nomina sia fatta per atto scritto. Il rappresentante può rispondere di tutte le questioni afferenti il Trattamento effettuato dal Titolare e/o Responsabile e può esser ritenuto responsabile ai fini sanzionatori dalle Anc. Pertanto, una società non stabilita nell'Unione dovrebbe indennizzare il rappresentane nel caso in cui il Titolare e/o Responsabile non si conformi al Gdpr.